



Comune di Zibido San Giacomo

Città metropolitana di Milano

20058, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

Ambiente/ordinanze/balneazione2022

Ordinanza n. 6 del 28/06/2022
Prot. n. 13265

Oggetto: BALNEAZIONE – CANALI, NAVIGLI E CAVE.

IL SINDACO

Premesso che con nota del 24/05/2022 prot. n. 89360 avente ad oggetto “Balneazione – Canali, Navigli e Cave”, ATS – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ha reso noto a tutti i Sindaci di Città Metropolitana di Milano che i corpi idrici superficiali quali canali, navigli e cave non sono, per natura intrinseca, destinabili a balneazione in quanto destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice);

Considerato che la natura stessa dei suddetti corpi idrici, classificabili come manufatti, rende gli stessi estremamente pericolosi per la balneazione;

Dato atto che con la sopra citata nota viene evidenziata pertanto l'opportunità per questa tipologia di corpi idrici di adottare specifici provvedimenti di divieto permanente di balneazione apponendo in prossimità degli accessi agli stessi nonché lungo le sponde cartelli di divieto di balneazione conformi alla normativa vigente e che tutta la cittadinanza ne venga informata;

Rilevato che il territorio di Zibido San Giacomo è contraddistinto da un reticolo idrico superficiale caratterizzato dalla presenza di un numero consistente di canali e cave, oltreché navigli;

Visto inoltre il Rapporto ISS Covid-19 n. 9/2020 “Indicazione ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2” indica “Secondo le evidenze disponibili, la via di trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, è rappresentata dal contatto diretto per diffusione di goccioline (droplets) emesse durante il respiro e gli atti del parlare, tossire, starnutire. Anche contatti diretti attraverso le mani e con superfici contaminate possono rappresentare importanti vie di trasmissione. Tuttavia, non si può, allo stato attuale, escludere una possibile trasmissione fecale-orale”.

Ritenuto opportuno, per le considerazioni e motivazioni suddette, al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, provvedere all'emanazione di ordinanza sindacale che stabilisca il divieto di balneazione permanente nelle acque di canali e cave e navigli che attraversano il territorio del Comune di Zibido San Giacomo, in quanto trattasi di corsi d'acqua destinati ad altri usi rispetto alla balneazione;

Visto che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che canali, cave e navigli in quanto corpi idrici artificiali, non sono qualificabili come acque superficiali e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre vietata;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

il divieto di balneazione nelle acque di canali, cave e navigli che attraversano il territorio del Comune di Zibido San Giacomo.

DISPONE

che:

- vengano esposti i cartelli di divieto di balneazione, conformi alla normativa vigente, in aree facilmente accessibili poste nelle immediate vicinanze dei suddetti corsi d'acqua;
- la Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- la presente ordinanza venga :

caricata, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, nell'apposita sezione on line: <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze> del portale acque del Ministero della salute;

pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

pubblicata sul sito internet comunale www.comune.zibidosangiaco.mi.it;

trasmessa al Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana;

trasmessa all' Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS), Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;

trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Binasco (MI) pec: tmi26890@pec.carabinieri.it

trasmessa al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi -via Lodovico Ariosto, 30 - Milano pec: etvilloresi@pec.it

AVVERTE

che, in caso di mancata osservanza e ottemperanza della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, si procederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

1. il Responsabile del Procedimento è l'ing. Stefano Pierangelini – Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria;
 2. tutte le informazioni in merito al presente procedimento potranno essere richieste al personale sopra indicato, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico;
 3. che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
- E' fatto d'obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
(Sonia Margherita Belloli)